

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

FERRUDEL MESTIERE

Quando l'intimidazione è concorrenza sleale

Quello del rapporto tra imprese e criminalità organizzata è un tema molto attuale. Una recentissima sentenza della Cassazione penale (n. 6462 del 21/2/2011) torna sull'argomento, affrontando un caso molto simile ai molti che tingono di nero le cronache. In sintesi: un'impresa ottiene il monopolio nei trasporti di frutta e verdura in una certa area d'Italia grazie al fatto di poter godere dei suoi rapporti privilegiati con mafia e camorra. Alla Suprema corte, il pm di Napoli, impugnando un provvedimento del Tribunale locale, chiede se sia configurabile il reato di concorrenza illecita con minaccia o violenza (art. 513 del Codice Penale) a carico dei titolari di questa impresa, pur se, nella specie, l'impresa stessa si era avvalsa della mera contiguità alla criminalità organizzata, senza commissione di atti violenti o di minacce. La Cassazione risponde sì e rimanda le carte a Napoli per un nuovo esame. Il principio, pur inserendosi in un filone già inaugurato dalla Corte, volto a contrastare il fenomeno criminale quando si manifesti semplicemente attraverso l'intimidazione e non già la violenza diretta, assume un tratto innovativo stabilendo la sufficienza della mera contiguità con le organizzazioni mafiose per la configurabilità del reato. Quale potrebbe essere il riflesso civilistico della fattispecie? Semplice: una singolare, ma efficacissima applicazione delle regole in materia concorrenziale.

In concreto, le imprese danneggiate dal monopolio di stampo mafioso imposto con l'intimidazione, potrebbero ottenere tutela anche con il ricorso a strumenti previsti in questo ambito del diritto, che sono più ampi rispetto al mero risarcimento dei danni regola-

to dalle note e abituali norme in materia (ossia agli artt. 2043 e seguenti del codice civile). A ben vedere, le norme penali poste a presidio della leale competizione economica, se violate, integrano, sotto il profilo civilistico, una condotta professionalmente scorretta, sanzionata dall'art. 2598 n. 3 del codice civile. In luogo di costituirsi parte civile nel processo penale, l'impresa danneggiata potrebbe seguire questa via con alcuni sensibili vantaggi di forma e di sostanza. Più precisamente: **1)** una più agevole quantificazione dei danni economici, che potranno essere liquidati avendo come parametro il calo degli utili sofferto a causa dell'attività illecita della controparte; **2)** la possibilità di ottenere, anche in tempi molto brevi (sfruttando lo speciale procedimento d'urgenza), l'inibitoria della continuazione degli illeciti, assistita da una penale in caso di inosservanza; **3)** il ristoro di immagine attraverso la pubblicazione della sentenza di condanna: provvedimento che, in caso di concorrenza sleale, viene disposto con una certa larghezza e che, nel caso specifico, assume un valore restitutorio quanto mai prezioso per ristabilire, agli occhi del mercato, quale sia la realtà dei fatti e, soprattutto, chi abbia operato correttamente e chi no. Inoltre i giudici possono disporre ulteriori misure per eliminare gli effetti dell'attività anticoncorrenziale. Ultimo non trascurabile dettaglio: il ricorso al giudice civile potrebbe effettuarsi senza una preventiva decisione di quello penale. Il primo potrebbe accertare, in via incidentale, la sussistenza del reato e disporre la condanna al risarcimento e alle altre misure sopra descritte. (riproduzione riservata)

Marco Mergati